



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

Legge regionale 26 novembre 2014 - n. 29

Disposizioni in materia di servizio idrico integrato. Modifiche al Titolo V, Capi I, II e III, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) 2

Legge regionale 26 novembre 2014 - n. 30

Integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale). Istituzione della Banca della Terra Lombarda 4

Supplemento n. 48 - Giovedì 27 novembre 2014

Legge regionale 26 novembre 2014 - n. 29
Disposizioni in materia di servizio idrico integrato. Modifiche al Titolo V, Capi I, II e III, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Modifiche al Titolo V, Capi I, II e III, della l.r. 26/2003)

1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al Titolo V «Disciplina delle risorse idriche» ovunque ricorrono le parole «l'ente responsabile dell'ATO» sono sostituite dalle seguenti: «l'ente di governo dell'ambito» e le parole «gli enti responsabili degli ATO» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti di governo dell'ambito»;

b) il comma 3 dell'articolo 42 è sostituito dal seguente:
 «3. I comuni territorialmente competenti provvedono alla delimitazione e alla gestione delle zone di tutela assoluta e di rispetto delle acque superficiali e sotterranee, destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse. La delimitazione è effettuata nei rispettivi atti di pianificazione urbanistica su proposta degli enti responsabili dell'ambito territoriale ottimale (ATO), sulla base dell'individuazione dei punti di attingimento delle acque destinate al consumo umano approvata nel piano d'ambito e nei suoi aggiornamenti.»;

c) l'articolo 45 è sostituito dal seguente:

«Art. 45
 (Piano di tutela delle acque)

1. Il Piano di tutela delle acque (PTA), di cui all'articolo 121 del d.lgs. 152/2006, è lo strumento regionale per la pianificazione della tutela qualitativa e quantitativa delle acque. Il Piano è redatto in coerenza con gli atti di pianificazione di distretto idrografico e ha efficacia immediatamente vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici territoriali, che entro sei mesi dalla data della sua approvazione ovvero del suo aggiornamento attivano le procedure necessarie ad adeguare i rispettivi strumenti di pianificazione ambientale, urbanistica e territoriale. Il PTA, ove espressamente previsto, ha efficacia immediatamente vincolante per i soggetti privati.

2. I piani d'ambito di cui all'articolo 149 del d.lgs. 152/2006 e all'articolo 48, comma 2, lettera b), della presente legge sono adeguati entro sei mesi dalla data di approvazione o aggiornamento del PTA.

3. Gli strumenti di pianificazione di settore che hanno attinenza o interferiscono con la tutela, l'utilizzo delle risorse idriche e la salvaguardia degli ambienti connessi, con particolare riferimento alle aree protette di cui all'allegato 9 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, concorrono al raggiungimento degli obiettivi della presente legge.

4. Il PTA è costituito da un atto di indirizzi, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, e da un Programma di tutela e uso delle acque (PTUA), approvato dalla Giunta regionale, che individua le azioni per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nell'atto di indirizzi.

5. Il PTA è integrato dalla valutazione ambientale, secondo i contenuti e le procedure di cui agli articoli da 4 a 9 della direttiva 2001/42/CE e agli articoli 11 e seguenti del d.lgs. 152/2006.

6. Il PTA è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia ed è sottoposto a revisione e aggiornamento secondo la scadenza prevista dalla normativa statale. La Regione promuove la partecipazione attiva all'elaborazione, aggiornamento e revisione del PTA da parte delle

rappresentanze economiche e sociali e delle associazioni di protezione ambientale interessate, secondo le previsioni di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/60/CE.

7. La Regione promuove la concertazione e l'integrazione delle politiche a livello di bacino e sottobacino idrografico, con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche e degli ambienti connessi e la salvaguardia dal rischio idraulico. Gli strumenti di programmazione negoziata, previsti dalle norme regionali, che assumono tali finalità sono denominati contratto di fiume e contratto di lago.

8. In attuazione della normativa comunitaria e statale in materia e ai fini della identificazione della classe di qualità dei corpi idrici individuati dal Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po e della verifica del mantenimento ovvero del raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale fissato in fase di pianificazione, con deliberazione della Giunta regionale è approvata la Rete regionale di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee. La Giunta stabilisce, altresì, i criteri e le modalità per garantire la salvaguardia dell'integrità e della funzionalità delle stazioni di monitoraggio nei casi di avvio di attività di trasformazione del territorio che possano interferire con la suddetta Rete.»;

d) dopo l'articolo 46 è inserito il seguente:

«Art. 46 bis
 (Controllo ambientale e valutazione qualitativa e quantitativa delle acque)

1. L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) svolge l'attività di controllo ambientale e di valutazione delle acque ai sensi della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA) e, in particolare, provvede:

a) al monitoraggio quali-quantitativo delle acque superficiali e sotterranee, secondo le scadenze previste negli strumenti di pianificazione e mediante la Rete regionale di monitoraggio di cui all'articolo 45, comma 8, senza alcun onere aggiuntivo e con le modalità e le tipologie di analisi che ogni sei anni saranno aggiornate con delibera di Giunta Regionale nel rispetto della normativa nazionale ed europea;

b) alla proposta alla Regione di classificazione dei corpi idrici ai sensi del d.lgs. 152/2006;

c) alle attività di controllo del rispetto delle normative ambientali degli scarichi in ambiente;

d) all'archiviazione dei dati di monitoraggio e di controllo su sistemi informativi condivisi con Regione in raccordo coi sistemi nazionali, provvedendo anche al trasferimento dei dati sui sistemi informativi ambientali nazionali, ai sensi dell'articolo 120 del d.lgs. 152/2006;

e) all'elaborazione periodica dei dati di cui alla lettera d) per la Giunta regionale e alla pubblicazione degli stessi sul portale di ARPA;

f) a fornire un supporto tecnico-scientifico alla Regione per la redazione del PTA di cui all'articolo 45.»;

e) il secondo periodo del comma 1 bis dell'articolo 48, è sostituito dal seguente:

«L'ente responsabile dell'ATO prevede nel consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito una significativa rappresentanza dei comuni appartenenti all'ATO, pari ad almeno tre componenti sui cinque complessivi, facendo in modo che siano rappresentati i comuni con un numero di abitanti inferiore a 3.000, i comuni con un numero di abitanti compreso tra 3.000 e 15.000 e i comuni con un numero di abitanti superiore a 15.000; i componenti del consiglio di amministrazione sono scelti nel rispetto della normativa vigente in materia di inconfirmità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.»;

f) al quarto periodo del comma 1 bis dell'articolo 48, le parole «Il presidente, i consiglieri di amministrazione e i revisori dei conti» sono sostituite dalle seguenti: «Il presidente e i consiglieri di amministrazione»;

g) alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 48 le parole «di base» sono soppresse;

h) alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 48, le parole «, e, limitatamente ai casi di accordo tra l'ente responsabile dell'ATO e la società patrimoniale di cui all'articolo 49, comma 3, il controllo delle attività svolte dalla società, per

- garantire la salvaguardia dell'integrità delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali» sono soppresse;
- i) la lettera j) del comma 2 dell'articolo 48 è sostituita dalla seguente:

«j) la dichiarazione di pubblica utilità e l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo per la realizzazione delle opere infrastrutturali relative al servizio idrico integrato previste nel piano d'ambito, in qualità di autorità espropriante e secondo le procedure di cui al d.p.r. n. 327/2001, con facoltà di delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.»;

- j) il comma 4 dell'articolo 48 è sostituito dal seguente:

«4. Prima dell'approvazione del piano d'ambito o dei relativi aggiornamenti, l'ente responsabile dell'ATO trasmette alla Regione il testo del piano, comprensivo del parere della Conferenza dei comuni di cui al comma 3, per l'invio, entro i successivi sessanta giorni, di eventuali osservazioni della Regione nei limiti delle proprie competenze in materia di governo del territorio e di tutela della salute, nonché al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari sull'utilizzo delle risorse idriche e la conformità agli atti di programmazione e pianificazione regionale, in particolare al PTA; per l'adeguamento del piano alle osservazioni conformative di cui al secondo periodo del comma 4 bis, l'ente responsabile dell'ATO non necessita di ulteriore parere ai sensi del comma 3.»;

- k) al comma 4 bis dell'articolo 48 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«Le osservazioni tese a garantire la conformità al PTA sono vincolanti.»;*

- l) al comma 1 dell'articolo 49 le parole «fra quelle previste dall'articolo 23 bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e secondo i criteri ivi contenuti» sono sostituite dalle seguenti: *«secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e statale»;*

- m) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 49 le parole «non superiore a venti anni» sono sostituite dalle seguenti: *«non superiore a trenta anni. Tale termine si applica anche alle concessioni già sottoscritte.»;*

- n) i commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 49 sono abrogati;

- o) la lettera d) del comma 2 dell'articolo 50 è abrogata;

- p) dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 50 sono aggiunte le seguenti:

«f bis) avvenuta approvazione ovvero aggiornamento del piano d'ambito ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 152/2006 e dell'articolo 45 della presente legge;

f ter) avvenuta determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, in conformità ai provvedimenti adottati dall'Autorità nazionale competente alla regolazione e al controllo dei servizi idrici;

f quater) avvenuta individuazione degli agglomerati di cui all'articolo 74, comma 1, lettera n), del d.lgs. 152/2006;

f quinquies) avvenuto affidamento del servizio ad un unico soggetto per ogni ATO, ai sensi dell'articolo 49 comma 1.»;

- q) dopo il comma 2 dell'articolo 50 è aggiunto il seguente:

«2 bis. Nelle more dell'approvazione del primo aggiornamento del PTA successivo all'entrata in vigore della legge «Disposizioni in materia di servizio idrico integrato. Modifiche al Titolo V, Capi I, II e III, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)», la concessione di eventuali incentivi e contributi, nei limiti delle risorse a bilancio, è subordinata alla sussistenza delle condizioni di cui alle lettere f ter), f quater) e f quinquies) del comma 2 e a condizione che i piani d'ambito o i relativi aggiornamenti siano stati approvati dopo la data del 1° gennaio 2011.»;

- r) il comma 3 bis dell'articolo 50 è abrogato;

- s) il comma 3 dell'articolo 51 è abrogato;

- t) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 51 bis è abrogata.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 26 novembre 2014

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/517 del 18 novembre 2014)

Supplemento n. 48 - Giovedì 27 novembre 2014

Legge regionale 26 novembre 2014 - n. 30
Integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale). Istituzione della Banca della Terra Lombarda

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Integrazioni alla l.r. 31/2008)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti integrazioni:

- a) dopo il Capo VII del Titolo II (Interventi nel settore rurale, silvo-pastorale, agroalimentare e della pesca) è inserito il seguente:

«Capo VII bis
 Istituzione della Banca della Terra Lombarda

Art. 31 bis
 (Finalità)

1. La Regione, al fine di valorizzare il patrimonio agricolo-forestale, di promuovere i processi di ricomposizione e riordino fondiario, di recuperare ad uso produttivo le superfici agricole e forestali abbandonate, incolte o sottoutilizzate, nonché di favorire la salvaguardia del territorio, istituisce la Banca della Terra Lombarda.

Art. 31 ter
 (Banca della Terra Lombarda)

1. La Banca della Terra Lombarda consiste in un inventario pubblico, completo e aggiornato, dei terreni pubblici e dei terreni privati, che i proprietari o gli aventi diritto hanno dichiarato disponibili per la temporanea assegnazione ai soggetti che ne fanno richiesta.

2. La Banca della Terra Lombarda si basa sui dati messi a disposizione dal SIARL e da altre banche dati regionali, anche tramite i Centri di Assistenza Agricola (CAA), che possono aggiornarla periodicamente inserendo le coordinate catastali e le eventuali ulteriori informazioni concernenti le particelle disponibili.

3. Entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della legge regionale recante «Integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale). Istituzione della Banca della Terra Lombarda», la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente e sentite le organizzazioni professionali agricole, le cooperative, le organizzazioni sindacali e l'ANCI, predisponde gli atti necessari per il funzionamento della Banca della Terra.

Art. 31 quater
 (Assegnazione dei beni inseriti
 nella Banca della Terra Lombarda)

1. Regione Lombardia provvede all'assegnazione temporanea dei beni inseriti nella Banca della Terra Lombarda dichiarati disponibili, nel rispetto della normativa vigente.

2. Il provvedimento di assegnazione specifica le condizioni necessarie per la conservazione del patrimonio agricolo-forestale e prevede, in particolare, l'uso per il quale il bene viene concesso, la durata dell'assegnazione e l'ammontare del canone che deve essere corrisposto dall'assegnatario. Gli oneri tributari e fiscali relativi ai beni in concessione gravano sul concessionario.

Art. 31 quinquies
 (Utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti)

1. In attuazione dei principi e dei criteri della legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), per favorire il recupero delle aree abbandonate, contenere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi, favorire l'ottimale assetto del territorio attraverso lo svolgimento delle attività agro-forestali, la Regione valorizza le terre agricole

incolte, coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali delle comunità locali.

2. Si considerano abbandonati o incolti:

- a) i terreni agricoli che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno due anni, a esclusione dei terreni oggetto di impegni derivanti dalla normativa europea e di quelli espressamente indicati dalla normativa vigente;
- b) i terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo in cui si sono insediate formazioni arbustive e arboree spontanee, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 42 e 43.

3. I comuni, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8, effettuano il censimento dei terreni abbandonati o incolti presenti nel proprio territorio e lo trasmettono alla Regione, indicando i terreni per i quali non si è ancora ricevuta conferma alla richiesta di iscrizione di cui al comma 8, lettera c). Decorso inutilmente tale termine, Regione Lombardia esclude temporaneamente i comuni inadempienti da ogni trasferimento, bando o finanziamento regionali fino al momento all'effettuazione e trasmissione del censimento ai fini dell'inserimento dei terreni nella Banca della Terra Lombarda.

4. La Regione coordina le attività tecnico-amministrative finalizzate all'inserimento dei terreni nella Banca della Terra Lombarda.

5. Regione Lombardia provvede all'approvazione del piano di sviluppo per la coltivazione dei terreni individuati quali abbandonati o incolti, redatto dai soggetti che fanno richiesta di assegnazione dei terreni medesimi e che si obbligano a coltivarli in forma singola o associata in conformità al piano di sviluppo allegato alla richiesta. Per i terreni di montagna sono previsti anche progetti di utilizzo a pascolo dei terreni. Il piano è redatto e approvato secondo i criteri e le procedure definite dal regolamento di cui al comma 8.

6. Ai proprietari i cui terreni sono stati oggetto di assegnazione è dovuto il canone stabilito secondo i criteri determinati dal regolamento di cui al comma 8.

7. I proprietari e gli aventi diritto possono chiedere, entro i termini e secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma 8, di coltivare direttamente i terreni allegando alla richiesta il piano di sviluppo.

8. Con regolamento, da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale recante «Integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale). Istituzione della Banca della Terra Lombarda», previo parere della commissione consiliare competente, in osservanza dei principi e dei criteri degli articoli 4, 5 e 6 della legge 440/1978, la Regione definisce:

- a) le norme tecniche e procedure per l'effettuazione del censimento dei terreni;
- b) i criteri per l'adeguata pubblicità degli elenchi dei terreni classificati come abbandonati o incolti, nonché l'adeguata pubblicità indirizzata specificatamente ai proprietari dei terreni, al fine di avere un'ampia adesione all'iscrizione dei terreni nella Banca della Terra Lombarda;
- c) le procedure per la richiesta formale ai proprietari e agli aventi diritto di poter iscrivere il terreno negli elenchi della Banca della Terra Lombarda; l'accettazione espressa di tale richiesta rappresenta una condizione essenziale per la successiva assegnazione del bene da parte di Regione Lombardia; le procedure di accettazione da parte del privato devono prevedere la maggiore semplicità e la minore burocrazia possibili;
- d) i termini per la presentazione di osservazioni, richieste di cancellazione o richieste di inserimento di terreni negli elenchi della Banca della Terra Lombarda;
- e) i criteri per la redazione e approvazione del piano di sviluppo di cui al comma 5;
- f) i criteri per l'ammissibilità delle domande di assegnazione dei terreni abbandonati e incolti, per la loro assegnazione, ivi inclusi i criteri per la selezione dei richiedenti, con particolare riguardo ai giovani e alle donne; sono prioritari nell'assegnazione del terreno i progetti di coltivazione che prevedono l'utilizzo di tecniche di agricoltura biologica;

- g) i criteri di determinazione dei canoni dovuti ai proprietari dei terreni assegnati, nonché le norme concernenti la eventuale revoca del contratto e l'introduzione di idonee garanzie a copertura del regolare pagamento dei canoni;
- h) i criteri e le modalità di controllo da parte dell'ente sull'attuazione dei piani di sviluppo di cui ai commi 5 e 7 e le procedure per la riassegnazione dei terreni non coltivati in loro conformità;
- i) le modalità per il coordinamento delle attività tecnico-amministrative di cui al comma 4.

Art. 31 sexies
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale informa il Consiglio sull'attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti nel contrastare l'abbandono dei terreni agricoli e forestali e favorirne il recupero produttivo. A tal fine, entro un anno dalla entrata in vigore della legge regionale recante «Integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale). Istituzione della Banca della Terra Lombardia», la Giunta trasmette al Consiglio una relazione che documenta e descrive:

- a) lo stato di avanzamento delle azioni previste per l'istituzione, la promozione e la gestione della Banca della Terra, con particolare riguardo all'andamento del censimento dei terreni e alla promozione del loro utilizzo;
- b) le dimensioni, le caratteristiche e la distribuzione territoriale che hanno avuto la domanda e l'offerta di terreni censiti nella Banca della Terra;
- c) le eventuali criticità che sono state riscontrate nel corso dell'attuazione.

2. Successivamente, la Giunta trasmette al Consiglio una relazione biennale che, oltre alle informazioni di cui al comma 1, documenta e descrive i principali risultati conseguiti, in particolare in termini di sviluppo della produttività dei terreni prima abbandonati o incolti e di creazione di occasioni imprenditoriali e occupazionali, con particolare riguardo a giovani e donne.

3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.»;

- b) dopo il comma 1 ter dell'articolo 180 è inserito il seguente:

«1 ter 1. Per la realizzazione della Banca della Terra Lombardia, prevista in attuazione del Titolo II, Capo VII bis, è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con le risorse allocate sulla missione 16 «Agricoltura, politica agroalimentare e pesca» - programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare» - Titolo II «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e successivi.».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 26 novembre 2014

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/525 del 19 novembre 2014)